



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Deliberazione n. 51/2021/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere relatore
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario

nella camera di consiglio del 10 marzo 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto,

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le delibere della Sezione delle Autonomie, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR che hanno approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione

delle relazioni rispettivamente sul rendiconto dell'esercizio 2017 e 2018 ed i relativi questionari;

Vista la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018;

Vista la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

Vista la delibera n. 9/2020/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2020;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Costa Vescovato (AL)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste tutte le richieste istruttorie nonché le successive richieste di chiarimento;

Viste le deduzioni trasmesse dall'ente locale;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Vista la disposizione di cui all'art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che "Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge";

Vista la disposizione introdotta dall'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui "All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.

Visto il D.L. 23 febbraio 2021 n. 15 «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ».

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3

dicembre 2020 del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante -«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il relatore, Consigliere dott. Luigi GILI;

Premesso

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione

finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di

ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Peraltro, dopo che con Delibera del Consiglio dei Ministri è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e con D.L. 30 luglio 2020 n. 83, convertito nella legge 25 settembre 2020, n. 124, sono stati prorogati alcuni termini correlati con lo stato di emergenza e con il recente D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021 è stato prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021.

Ciò premesso,

Ciò premesso, dall'esame del questionario sul rendiconto 2018, redatto a cura dell'organo di revisione del Comune di Costa Vescovato (AL), sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo.

Con nota istruttoria del 18/12/2020 il Magistrato istruttore ha chiesto all'organo di revisione chiarimenti per la mancata compilazione del prospetto sull'andamento della riscossione in conto residui per il 2018.

A tal fine, è stata chiesta la messa in sostituzione del questionario per la suddetta compilazione.

Nel corso della successiva istruttoria è emerso l'eccessivo ammontare di residui attivi al 31.12.2018, residui per i quali è stato costituito un FCDE, in ordine al quale sono state sollevate e formalizzate delle perplessità quanto alla congruità.

E' emersa anche l'esistenza di un accantonamento per fondo contenzioso ed è stata constatata la mancata trasmissione di atti.

Il Comune di Costa Vescovato ha riscontrato la predetta richiesta istruttoria con nota pervenuta in data 25/01/2021, con la quale ha fornito risposta ai punti di cui sopra, trattati nel corpo della presente deliberazione.

Quanto all'accantonamento a Fondo contenzioso di euro 1.000,00, l'Ente ha risposto che tale accantonamento – incrementato, nel frattempo, nel 2019 ad euro 2.500,00 - risulta costituito a scopo esclusivamente prudenziale, non avendo l'Ente contenziosi allo stato pendenti.

Inoltre, non risultando pubblicato, sul sito del Comune, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, alcun indicatore di tempestività dei pagamenti e neppure quelli del 2018 oltre che del 2019 e del 2020, con successiva richiesta si invitava l'ente a fornire chiarimenti, specificando i motivi del mancato adempimento, anzi, dei mancati ripetuti adempimenti, ed indicando le misure poste in essere, al fine di garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'ente ha, successivamente, assicurato di aver preso atto delle segnalazioni della Corte e di aver predisposto un apposito percorso per l'applicazione corretta degli adempimenti di legge.

In base all'esame della documentazione trasmessa dal Comune ed all'esito dell'istruttoria espletata, il Magistrato istruttore riteneva che sussistessero i presupposti per un esame collegiale e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di deferire la questione alla Sezione Regionale del controllo per l'esame e conseguente pronuncia di competenza.

*** **

1. Andamento della riscossione Residui attivi.

Preliminarmente, merita rappresentare che l'Ente, quanto ai residui attivi conservati alla fine del 2018, ha riferito di aver fatto ricorso al metodo ordinario ma non ha fornito il riscontro dei calcoli effettuati né ha affermato la congruità del FCDE, successivamente costituito.

In primo luogo, è stato chiesto al Comune di fornire chiarimenti dettagliati, non risultando possibile alcun riscontro istruttorio, non risultando inseriti nel questionario i dati relativi all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio.

Nel contempo, si è invitato l'ente a richiedere la messa in sostituzione del questionario per l'inserimento di tutti i dati mancanti.

L'Ente è stato quindi invitato, in sede istruttoria, a:

- fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito allo stato dell'attività di riscossione delle entrate, indicando le ragioni del progressivo peggioramento riscontrato tra il 2018 ed il 2019 per la riscossione in conto residui;

- indicare le misure adottate per migliorare tale capacità di riscossione;

- specificare il metodo di calcolo del FCDE e le ragioni per cui tale fondo è stato accantonato per importi inferiori a quelli minimi calcolati dallo stesso Ente;

- fornire dimostrazione della congruità del FCDE sulla base delle indicazioni contenute nel punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011, allegando i relativi prospetti di calcolo.

Con relativa nota di riscontro, l'Ente ha fornito una risposta generica con la quale non ha, nuovamente, indicato le modalità di determinazione del FCDE né ha precisato le ragioni che hanno ispirato l'ammontare dell'accantonamento a FCDE, salvo, poi, precisare, ad ulteriore richiesta, che il metodo di calcolo per l'FCDE era quello ordinario.

Quindi, con successive richieste, si invitava l'ente a fornire chiarimenti ulteriori in quanto dall'ultima versione del questionario, successiva, cioè, alla correzione effettuata nello stesso documento dall'ente, risultavano, da una parte, residui attivi conservati alla fine del 2018 per euro 179.694,97 con un FCDE pari a sole euro 24.480,00; dall'altra, figuravano ulteriori residui al 31.12.2018 per 36.000,00 euro, riferiti ad un contributo della Regione Piemonte per il finanziamento di un'opera pubblica, sulla cui riscossione l'ente non ha previsto criticità, e, quindi, non ha costituito accantonamenti ad FCDE.

Tuttavia, visto che, anche dai dati tratti da BDAP, emergeva una situazione assolutamente differente, in quanto risultavano residui per complessive euro 179.694,97, si invitava, nuovamente, l'ente a fornire chiarimenti e ad indicare anche la capacità di riscossione degli stessi residui.

Il Comune ha riconosciuto l'esattezza del dato riportato da BDAP, affermando e non contestando l'ammontare dei residui totali per l'importo sopra quantificato.

Inoltre, l'ente ha confermato l'ammontare dei residui del titolo I, ammontanti a complessive euro 64.935,84, di cui:

- IMU per euro 1.869,59, interamente incassata nell'anno successivo, ragion per cui non sono stati previsti accantonamenti;

- TARI per euro 63.066,25, di cui euro 49.780,00, dalla gestione di competenza.

E' stato precisato che "... l'Ente risulta purtroppo in ritardo nella riscossione della TARI. Nell'anno 2018 è stato emesso in riscossione il ruolo 2017, mentre l'annualità 2018 è stata rinviata al 2019".

Il Comune ha, altresì, dichiarato che "...Per effetto di quanto sopra vengono generati residui la cui riscossione appare tuttavia sotto controllo. Tale dinamica... si è protratta a tutto il 2020 e i nuovi Amministratori hanno assicurato il recupero dell'annualità nel corso del 2021. Pertanto, l'accantonamento ad FCDE tiene conto di quanto sopra e dell'effettiva capacità di riscossione (sulla base dell'andamento storico) e la quota accantonata ammonta ad euro 8.371,92".

Quanto al Titolo III, la situazione è la seguente:

residui complessivi per euro 68.227,77, di cui:

- Servizio Idrico Integrato- euro 22.989,89-

La riscossione avviene nell'anno successivo a quello di competenza, senza emissione di ruoli in corso d'anno "in acconto" tuttavia l'andamento storico delle riscossioni giustifica l'accantonamento a FCDE di euro 3.836,27.

- Canoni di locazione- 33.073,08.

Tale dato, a detta dell'ente, è stato fortemente condizionato dal formarsi di residui, per euro 25.008,00, in dipendenza di un contratto di locazione, regolarmente registrato, di un immobile ad uso strumentale, concesso alla società 5 Valli Servizi srl. Tale situazione di difficoltà si è protratta fino al 2020, annualità nella quale si è totalmente risolta con l'incasso dei residui.

L'accantonamento a FCDE è stato di euro 9.984,61.

Ciò premesso, sulla base dei documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria, è emerso che nell'anno 2018 l'Ente risulta aver conseguito un risultato di amministrazione di euro 82.548,72, la cui parte disponibile (quindi al netto degli accantonamenti per FCDE e per euro 6.304,26, nonché della parte destinata agli investimenti per euro 13.431,04 - non vi è parte vincolata) risulta essere di euro 28.268,77.

L'accantonamento a FCDE risulta pari a complessive euro 24.480,00.

Ciò a fronte di residui attivi - come riconosciuto dallo stesso ente - complessivamente pari ad euro 179.694,97.

Più in particolare, in relazione all'esercizio 2018, risultano residui attivi del titolo I e III pari ad euro 133.163,61 (con FCDE, si ripete, pari ad euro 24.480,00, inferiore al 30% dei residui conservati).

La situazione complessiva dei residui attivi risulta la seguente:

Residui attivi al 31.12.2018:

Residui attivi Titolo I 64.935,84, con FCDE di euro 8.371,92

Residui attivi Titolo III 68.227,77, con FCDE di euro 15.563,22.

Titolo I riscoss. In c/ res. Euro 58.655,35.

Residui iniziali euro 72.092,70.

Residui finali euro 13.286,25.

Percentuale di riscossione Titolo I dei residui 81%.

Percentuale di riscossione complessiva del tit. I (compet. +r esidui) 76,6%.

Titolo III riscoss. In c/res. Euro 16.107,40.

Residui iniziali euro 44.240,21

Residui finali euro 28.132,81

Percentuale di riscossione Titolo III dei residui 36%

Percentuale di riscossione complessiva del tit. III (compet. +residui) 44,26%.

Analoga situazione, sulla base dei dati tratti da BDAP, si profila anche nell'anno 2019, esercizio nel quale è stato conseguito un risultato di amministrazione di euro 97.605,67, la cui parte disponibile (quindi al netto degli accantonamenti e della parte vincolata - parte destinata agli investimenti euro 13.357,60) è di euro 30.496,00.

L'accantonamento complessivo per FCDE risulta pari ad euro 33.903,43, a fronte di residui attivi del titolo I e III ammontanti, complessivamente, ad euro 173.849,79.

Nel dettaglio la situazione dei residui attivi nel 2019 risulta essere la seguente:

Residui attivi Titolo I euro 96.945,90, con FCDE di euro 12.532,02.

Residui attivi Titolo III euro 76.903,89, con FCDE di euro 21.371,41.

Titolo I riscoss.in c/ res. Euro 45.043,59

Residui iniziali euro 64.935,84

Residui finali euro 19.892,25.

Percentuale riscossioni residui 69%

Percentuale di riscossione complessiva del tit. I (compet. +residui) 65%.

Titolo III riscoss.in c/res. Euro 26.452,27

Residui iniziali euro 68.227,77

Residui finali euro 41.775,50

Percentuale riscossioni residui 38,7%.

Percentuale di riscossione complessiva del tit. III (compet. +residui) 47,5%.

In relazione a tali dati, si rileva anche che la capacità di riscossione globale dell'Ente, è diminuita rispetto all'esercizio precedente, attestandosi sulla soglia inferiore al 40,00%.

L'Organo di revisione, al riguardo, nella relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto per l'anno 2018 ha riferito che l'Ente ha "provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3. del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i."

Tutto ciò premesso, la Sezione, nel prendere atto di quanto rappresentato dall'Ente, rileva una capacità di riscossione dei residui attivi, relativi alle entrate dei titoli 1 e 3, non particolarmente significativa ed, anzi, in tendenziale peggioramento.

A questo punto, la Sezione ritiene necessario richiamare l'attenzione del Comune sulla gestione e sulla capacità di riscossione dei residui ed invita, nel contempo, l'ente all'adozione di ogni misura organizzativa utile ad implementare la capacità di riscossione, al fine di realizzare le entrate che hanno dato copertura alle spese sostenute dall'Ente nei relativi esercizi di riferimento.

Il reiterarsi di situazioni, quali quelle sopra accertate, ampiamente documentate e non contestate, può generare, in prospettiva, una sofferenza di liquidità con la conseguente inevitabile necessità di sopportarne i relativi oneri.

Con specifico riguardo alle entrate di natura tributaria è bene evidenziare, peraltro, l'esigenza di preservare le condizioni di equità fiscale che impongono di far gravare l'onere della spesa pubblica sull'intera comunità amministrata, fermo restando il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

Ad ogni buon conto, la Sezione rammenta che il tendenziale peggioramento della capacità di riscossione comporta l'esigenza di effettuare sempre maggiori accantonamenti nel fondo crediti di dubbia esigibilità da calcolare sulla base dei criteri indicati dal punto 3.3. del principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria contenuto nell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'esigenza di dover provvedere a sempre maggiori accantonamenti comporterebbe, di riflesso, una progressiva riduzione dei margini di azione dell'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni, a discapito dei servizi da rendere alla comunità e del buon funzionamento della struttura organizzativa.

Ad avviso della Sezione, appare inevitabile che l'Ente assuma al più presto le iniziative necessarie per regolarizzare i flussi di cassa e per riacquisire una fisiologica gestione dei residui che non comporti ritardi nei pagamenti.

Al contempo, la Sezione invita l'Ente a voler assumere ogni valida iniziativa per evitare l'eccessivo incremento e, quindi, accumulo di residui attivi, i quali, con il passare del tempo, possono determinare sempre maggiori difficoltà nella loro riscossione.

2. FCDE

Prendendo atto della risposta dell'ente e, rilevato che la percentuale di riscossione delle entrate proprie risulta in diminuzione nel 2019 rispetto al 2018, si rappresenta che permangono perplessità sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel 2018 in relazione all'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quelli dell'esercizio in corso.

Come accertato in precedenza, l'accantonamento a FCDE nel 2018 risulta pari a complessive euro 24.480,00, a fronte di residui attivi del titolo I e III, complessivamente pari ad euro 133.163,61 (quindi, come detto, con FCDE pari ad euro 24.480,00, nettamente inferiore al 50% dei residui conservati).

Al riguardo, il Principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, al punto 3.3, prevede che per i crediti di dubbia e difficile esazione, accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine, è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nell'esempio n. 5 lo stesso principio contabile prevede che "In occasione della redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti".

A tal fine si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo, come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

L'accantonamento al FCDE ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità.

In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.", ma per evitare squilibri, nel bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata "accantonamento al FCDE" (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota di risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione da accantonare al FCDE è determinata applicando "all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti", il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Conseguentemente, il criterio per determinare l'accantonamento al fondo risulta stabilito in modo analitico dal principio contabile, allo scopo di rendere "effettivo" il risultato di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, al fine di individuare con certezza nell'an e nel quantum ed ex post il risultato stesso.

A tal fine, il punto 9.2 del principio contabile 4.2, allegato al D. Lgs. N. 118/2011, prevede che "il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi.

Considerato che una quota del risultato di amministrazione, di importo corrispondente a quello dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, è destinato a dare copertura alla cancellazione dei crediti, l'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità costituisce lo strumento per rendere meno "incerto" il risultato di amministrazione."

Al riguardo, l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 al comma 1, prevede che:

"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile

esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.”

Si evidenzia che il principio contabile 4.2, più volte citato, stabilisce che spetta al Comune “individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli”, la scelta deve essere conforme ai postulati generali previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, tra i quali i postulati della prudenza e della veridicità, funzionali a quello dell'equilibrio.

Ciò posto e considerato che non risulta conforme al principio contabile, sopra riportato, non accantonare nel fondo crediti importi, relativi ai residui conservati, che garantiscano il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi, all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi, la Sezione ritiene sotto dimensionato l'accantonamento operato dall'ente nel rendiconto 2018.

In considerazione del principio di continuità del bilancio tra gli esercizi finanziari invita l'ente a verificare la congruità dell'accantonamento, sulla base dei principi sopra affermati, nell'ultimo rendiconto approvato, relativo all'esercizio 2019.

3. Indicatore tempestività dei pagamenti.

Sul sito dell'ente, nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, non è risultato pubblicato alcun indicatore di tempestività dei pagamenti.

Infatti, non solo non è stato pubblicato l'indicatore per il 2018 ma non sono risultati pubblicati gli indicatori (né annuali né trimestrali) per il 2019 e per il 2020 e neppure quelli degli anni precedenti.

E' stato, quindi, richiesto all'ente non solo di provvedere alla relativa pubblicazione ma di indicare le misure poste in essere al fine di garantire la regolarità dei pagamenti e il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Il Comune, con nota del 22 gennaio 2021, ha dichiarato di aver provveduto nella stessa data alla pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti per gli anni 2018,2019 e 2020. L'Ente ha sostenuto che "...tali adempimenti risultavano mancanti per una non corretta procedura di caricamento seguita in passato, che non portava al buon fine della pubblicazione".

Ad ogni buon conto, nel periodo 01.01.2018- 31.12.2018 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è pari ad euro 112.910,17.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali nel periodo 01.01.2018- 31.12.2018 globale è pari a 30.92 giorni.

Nel periodo 01.01.2019- 31.12.2019 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è pari ad euro 79.814,75.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali nel periodo 01.01.2019- 31.12.2019 globale è pari a 59.10 giorni.

Nel periodo 01.01.2020- 31.12.2020 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è pari ad euro 447.347,68.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali nel periodo 01.01.2020- 31.12.2020 globale è pari a 85.46 giorni.

Ciò premesso, la Sezione rappresenta che l'art. 41 del d.l. 66/2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto, sottoscritto dal sindaco e dal responsabile del servizio finanziario, attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini "europei" nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti previsto dall'art. 33 del d.lgs. 33/2013.

La norma prevede che, ove risultino superati i termini di pagamento, di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, la relazione deve anche indicare le misure organizzative adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Va, inoltre, particolarmente evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti, che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: "l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859,

lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)".

La Sezione, sulla base dei dati comunicati dall'ente, accerta che da detti indici emerge che l'Ente non effettua i pagamenti dei cc.dd. debiti commerciali nei termini previsti dall'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ed invita l'ente a voler sensibilmente ridurre detti indicatori, ai fini di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali.

La Sezione sollecita, inoltre, il Comune, per il futuro, a voler provvedere, tempestivamente, alla pubblicazione degli stessi dati sul sito dell'ente nella Sezione Amministrazione Trasparente e, soprattutto, a voler sollecitamente attuare misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

Si invita, altresì, l'Organo di revisione ad un puntuale adempimento degli obblighi di cui agli artt. 239 e 240 Tuel ed a una stretta collaborazione con il Segretario Comunale ed il Responsabile finanziario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, ferma restando la riserva di ulteriori approfondimenti e controlli in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni sui successivi esercizi,

ACCERTA

- un FCDE accantonato nel rendiconto 2018 non adeguatamente stimato;
- la scarsa capacità di riscossione dei residui attivi;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali nonché la mancata pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti sul sito istituzionale del Comune non solo nell'esercizio 2018 ma neppure nel 2019, 2020 e neppure negli esercizi precedenti;

INVITA

il Comune di Costa Vescovato (AL):

- ad assumere i necessari provvedimenti, segnatamente, le misure utili ad implementare la capacità di riscossione, al fine di realizzare le entrate che hanno dato copertura alle spese sostenute dall'Ente nei relativi esercizi di riferimento ed a costituire congrui accantonamenti, attraverso un FCDE debitamente contabilizzato in aderenza alle modalità previste dal metodo ordinario;
- al rispetto degli obblighi di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e a voler, sollecitamente, attuare misure dirette a garantire la regolarità dei pagamenti ed il rispetto dei tempi medi dei cc.dd. debiti commerciali, ai sensi dell'art. 4, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, adottato per dare attuazione alla direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;
- l'Organo di revisione a monitorare le criticità segnalate e ad informare questa Sezione su un eventuale peggioramento delle stesse.

DISPONE

che il Comune di Costa Vescovato (AL), con riferimento all'esercizio 2018, provveda all'esatta quantificazione del FCDE sulla base delle indicazioni contenute in parte motiva, verificando la congruità dell'accantonamento nel rendiconto 2019.

In assenza, l'ente dovrà rideterminare il FCDE in conformità al principio contabile 4/2, allegato al D.Lgs. n. 118/2011, mediante conseguente rettifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019, di cui all'allegato 10, lett. a) del D.Lgs. n. 118 del 2011 e della quota accantonata di lettera B;

- qualora da detta rettifica del risultato di amministrazione, relativo all'esercizio 2019, dovesse derivare un totale di "parte disponibile" (Riga E dell'allegato 10 lett. a) negativo, questo dovrà essere ripianato con le modalità previste dall'art. 188 TUEL, ai sensi del quale "l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto.";

- che, conseguentemente, il Comune provveda ad un nuovo invio alla BDAP dei dati relativi al rendiconto 2019 e provveda altresì a modificare l'allegato 10 lett. a, ai sensi dell'art. 13, L. n. 196 del 2009 e artt. 4 e 18 del D.Lgs. n. 118 del 2011, al fine di rettificare i dati attualmente presenti;

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Costa Vescovato;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente, denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

SI RISERVA

- di procedere alle opportune verifiche in occasione dei successivi controlli di competenza.

Sollecita l'Organo di revisione ad una attenta vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità non rilevabili dal questionario.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Magistrato Estensore
(Consigliere dott. Luigi GILI)



Il Presidente
(Dott.ssa Maria Teresa Polito)



Depositato in Segreteria l'**11 marzo 2021**

Il Funzionario Preposto

(Nicola Mendoza)

